

TI_GERICHTE 34.2003.20 vom 9. März 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-03-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2003.20

FR: TI_GERICHTE 34.2003.20 du 9 mars 2010

IT: TI_GERICHTE 34.2003.20 del 9 marzo 2010

Regeste

mancato versamento di contributi; azione di disconoscimento del debito contributivo a seguito del rigetto provvisorio all'opposizione al PE; reiezione e rigetto definitivo dell'opposizione

Erwägungen

E. 6

PREMI I premi sono ricalcolati di anno in anno alla data anniversario del contratto per ogni assicurato sulla base - dell'importo delle prestazioni assicurate, - dell'età raggiunta e - del sesso. Il premio di ogni assicurato è dovuto dall'inizio della copertura d'assicurazione quando quest'ultima corrisponde al primo giorno del mese; il premio è dovuto dal primo giorno del mese seguente, quando la copertura interviene durante il mese. Quando l'assicurato lascia l'impresa o è messo al beneficio di prestazioni assicurate dal presente contratto, il premio è dovuto sino alla fine del mese in corso. Il premio è versato dall'impresa alla _____ tramite un conto corrente aperto presso quest'ultima. Un regolamento stipula le disposizioni in materia (art. 53 cpv. 3 CGA). Il presente contratto è concluso sulla base della tariffa delle assicurazioni collettive per i contratti sottoscritti nel quadro della LPP (art. 3 CGA)." (Doc. _) Sempre con riferimento al calcolo dei premi dovuti, l'art. 2.4. parte B del Regolamento, con specifico riferimento al "Finanziamento delle prestazioni assicurate", stabilisce: Finanziamento delle prestazioni assicurate 1 La quota di ogni ASSICURATO figura sul suo certificato individuale; essa si compone di: a) Quota per rischi morte dal 1° gennaio che segue La quota è in funzione e invalidità il 17mo compleanno dell'età e del sesso dell'ASSICURATO b) Accrediti di vecchiaia dal 1° gennaio che segue Accrediti di vecchiaia in il 24mo compleanno % del salario coordinato Età determinante Tasso (cifra 1.4.) Uomini Donne 25-34 25-31 7% 35-44 32-41 10% 45-54 42-51 15% 55-65 52-62 18% Si veda 6. Disposizioni transitorie c) Quota per misure dal 1° gennaio che segue 1% del salario coordinato speciali (cifra 5.1.) il 24mo compleanno d) Quota per sovvenzioni dal 1° gennaio che segue secondo le prescrizioni del in caso di struttura il 24mo compleanno fondo di garanzia d'età sfavorevole e d'in- solvibilità (cifra 5.2.) 2 La quota è finanziata da contributi uguali dell'ASSICURATO e dell'IMPRESA. 3 L'IMPRESA deduce il contributo degli ASSICURATI dal loro salario. 4 La quota di ogni ASSICURATO è dovuta dall'effetto dell'assicurazione, quando questo corrisponde al 1° del mese; essa è dovuta dal 1° del mese seguente, quando l'effetto interviene nel corso del mese. Allorché l'ASSICURATO lascia l'IMPRESA o è messo al beneficio delle prestazioni derivanti dal presente regolamento, la quota è dovuta fino alla fine del mese in corso. Inoltre, gli art. 5.1. (Misure speciali) e 5.2.

(Sfavorevole struttura d'età e insolubilità) dispongono: " Disposizioni speciali 5.1 Misure speciali 1 Le quote per misure speciali (cifra 2.4.) sono utilizzate in primo luogo per finanziare le prestazioni minime durante il periodo transitorio (cifra 6.2.). 2 In seguito, esse sono utilizzate per: a) migliorare le prestazioni in favore della generazione d'entrata (persone che al 1° .1.1985 hanno più di 25 anni e non hanno ancora raggiunto l'età termine), favorendo gli assicurati in età avanzata, che dispongono soltanto di redditi modesti; b) adattare all'evoluzione dei prezzi le rendite in corso di persone che hanno raggiunto l'età termine. 5.2 Sfavorevole struttura d'età e insolubilità 1 La FONDAZIONE versa le quote per struttura d'età sfavorevole e insolubilità (cifra 2.4) al Fondo di garanzia. 2 L'istituto di previdenza dell'IMPRESA riceve delle sovvenzioni per sfavorevole struttura d'età, nella misura in cui la somma degli accrediti di vecchiaia supera il 14 % della somma dei salari coordinati e a condizione che l'insieme del personale soggetto all'assicurazione obbligatoria sia assicurato nel quadro del presente regolamento. Le sovvenzioni sono calcolate annualmente sulla base dell'anno civile trascorso. Il Consiglio federale può modificare il tasso che dà diritto alle sovvenzioni. 3 Il Fondo di garanzia prende d'altra parte a suo carico le prestazioni legali dovute in caso d'insolubilità dell'istituzione di previdenza dell'IMPRESA." Da quanto esposto discende che le modalità di calcolo dei contributi previdenziali previste nel regolamento corrispondono a quanto previsto all'art. 16 LPP per l'accredito di vecchiaia (cfr. l'art. 2.4 e l'art. 6.1. parte B del Regolamento, doc. _ e l'art. 5 del contratto d'assicurazione doc. _). Per quanto riguarda il finanziamento delle spese accessorie LPP, esse si compongono di una quota del salario annuo assicurato come quota di finanziamento per il fondo di garanzia ai sensi dell'art. 59 LPP (cfr. doc. _), di un contributo per le misure speciali - fissato all'1% - corrispondente a quanto statuito all'art. 70 cpv. 1 LPP, e da un premio supplementare per l'adeguamento al rincaro delle rendite giusta l'art. 36 LPP (e relativa ordinanza); inoltre il premio di rischio è determinato in base alle tariffe ratificate ufficialmente e allegate al contratto doc. _ (cfr. doc. _, doc. _; cfr. esplicitamente l'art. 6 cifra 4 del contratto doc. _; cfr. le tariffe per l'assicurazione collettiva approvate dall'Ufficio federale per le assicurazioni private; C. Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berna e Stoccarda 1990, p. 67). La copertura assicurata corrisponde a quella minima prevista dalla LPP. 2.9. Da un attento esame dell'ampia documentazione agli atti (certificati globali, doc. _, certificati di previdenza individuali, doc. _, fatture, estratti conto, doc. _, doc. _) questo Tribunale deve concludere che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti negli anni oggetto della lite è stato effettuato, in quanto la copertura assicurata corrisponde al minimo LPP (art. 6, 49 cpv. 1 e 16, 70, 56segg. LPP), in conformità alle disposizioni del regolamento e della LPP per quel che riguarda gli accrediti di vecchiaia, il contributo per le misure speciali e per il fondo di garanzia, l'adeguamento al rincaro (cfr. anche doc. _). Per quanto concerne il premio di rischio - messo in discussione dall'attore - la convenuta ha esposto come lo stesso venisse fissato dalla Fondazione annualmente in base alla relativa tariffa per l'assicurazione collettiva approvata dall'OFAP, autorità di vigilanza competente ai sensi dell'art. 68 LPP (cfr. anche XL) per ogni assicurato a dipendenza dell'età e del sesso conformemente all'art. 6 del contratto (doc. _). I dati venivano regolarmente forniti al datore di lavoro con la fatturazione all'inizio dell'anno, contestualmente alla consegna del certificato globale e dei certificati individuali per ogni dipendente (cfr. doc. _). Dette asserzioni sono rimaste fondamentalmente incontestate da parte dell'attore. Considerato d'altra parte come la convenuta abbia provveduto in corso di causa a fornire la tariffa e i dati attuariali applicabili in concreto per gli anni 1996/1997 unitamente ai calcoli dettagliati riferiti ad ogni singolo dipendente per questi due anni

(XVIII e doc. _), la mancata produzione di quelli relativi al biennio precedente, viste anche le motivazioni addotte dalla convenuta (cfr. XV, XVIII, XXII, XXIX), non può essere sanzionata nel senso di non ammettere la correttezza dei dati relativi. In proposito basti d'altra parte rilevare come oggetto della presente controversia siano primariamente i premi relativi agli anni 1996/1997, mentre i contributi pretesi per i due anni precedenti costituiscono solo il saldo dovuto in base alle rettifiche operate sulla base dei salari definitivi, a parità - comunque - di parametri di calcolo; parametri questi ultimi che, nel loro principio, non sono contestati dall'attore, il quale censura per contro essenzialmente quelli applicati a partire dal 1996. Inoltre, essi non presentano, rispetto a quelli del 1996/97, differenze tali da lasciar dubitare circa la correttezza dei dati applicati dalla convenuta. Ricordato altresì come l'operato dell'istituto di previdenza sia sottoposto alla vigilanza della competente autorità, specie per quanto concerne le tariffe per l'assicurazione di rischio (cfr. l'art. 68 LPP), e osservato d'altro canto come l'attore non abbia saputo concretizzare o precisare la sua contestazione - che ha mantenuto in toni generici -, nemmeno sulla base dei certificati personali versati agli atti (cfr. XX), questo TCA deve ritenere provata, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a e 208 consid. 6b; SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; RAMI 1994 p. 210/211), la correttezza dei calcoli operati. D'altra parte, le persone assicurate, i salari erogati e le mutazioni (doc. _), risultano chiaramente dai documenti di causa, in particolare dai certificati personali versati agli atti (doc. _; cfr. anche doc. allegati a _ dai quali si evince in modo dettagliato il calcolo delle deduzioni operato dalla Fondazione. Visto quanto sopra, riservato l'esame delle singole contestazioni sollevate dall'attore e di cui ai considerandi che seguono, poiché non vi è motivo di ritenere che i dati esposti dalla Fondazione relativamente al calcolo dei contributi, in particolare i salari assicurati e le percentuali delle deduzioni, siano errati, né - come verrà esposto nel prosieguo - l'attore ha saputo indicare concretamente in cosa consisterebbe l'errore nel calcolo dei contributi effettuato dalla convenuta, il calcolo va considerato corretto e conforme alle suesposte disposizioni della LPP e del regolamento. 2.10. L'attore contesta l'entità dei contributi pretesi dalla convenuta per gli anni 1996 e 1997 ritenendo innanzitutto errate le basi di calcolo. A suo dire la fatturazione dei premi definitivi sarebbe sempre stata operata sulla base dei certificati globali emessi nel corso degli anni, che avevano quale base di calcolo dei contributi i salari dell'anno precedente, non quelli annui in corso (cfr. petizione, consid. 8). Ora, ad un'attenta valutazione degli atti tale censura non è, almeno nel suo principio, giustificata. La convenuta ha infatti compiutamente esposto che il sistema di fatturazione adottato nel caso concreto era del tipo "conto corrente", come previsto esplicitamente dall'art. 6 cifra 3 del contratto (doc. _). All'inizio di ogni anno veniva effettuata una fatturazione in base alla lista dei salari comunicata dal datore di lavoro e, quindi, emesso un calcolo provvisorio dei contributi dovuti. Una volta poi comunicati i salari effettivamente versati, e meglio mediante invio della relativa comunicazione alla Cassa di compensazione competente, veniva emesso un calcolo definitivo che poteva quindi chiudere con una richiesta di conguaglio o, al contrario, con un saldo a favore del datore di lavoro (vedi doc. allegati a _). Per quanto riguarda i contributi oggetto del presente litigio, dalla documentazione all'inserto si evince come l'attore fornì alla convenuta i dati definitivi relativi agli anni 1994/95/96 solo in data 12 maggio 1997 (doc. _). Di conseguenza, solo a questo momento la fondazione fu in grado di compilare i calcoli dei contributi definitivi per gli anni in oggetto, emettere le nuove fatture calcolate sulla base dei salari effettivi e correggere quelle già emesse. Il saldo definitivo al 31.12.1997, compresi i contributi per

l'anno 1997 calcolati sui salari versati nel 1996, ammontava quindi a fr. 40'201.80 suddivisi nel saldo per il 1994 di fr. 3'256.40, per il 1995 di fr. 9'477.40, per il 1996 di fr. 14'297.10, e per il 1997 di fr. 12'900.90 (doc. _). Quanto ai dati relativi al 1997 la convenuta ha emesso le fatture in base agli stipendi definitivi del 1996 e non ha poi più potuto effettuare una correzione considerato come il datore di lavoro non ha notificato i salari definitivi per quell'anno e neppure inviato il relativo documento rilasciato dalla Cassa di compensazione competente. Tale circostanza non è del resto messa in discussione all'attore. Ne discende che il calcolo operato dalla fondazione non può essere censurato nemmeno per quel che concerne questo ultimo anno, considerato appunto come la stessa non disponesse di altri dati relativi al 1997. Il rimprovero mosso - in modo generico - alla convenuta dall'attore si appalesa di conseguenza infondato, giacchè chiaramente smentito dagli atti di causa (doc. _). Per quel che concerne l'anno 1997, bisogna tuttavia osservare come l'attore abbia prodotto in corso di causa, per la prima volta, la dichiarazione dei salari inviata alla Cassa di compensazione il 14 marzo 1998 (doc. _). Considerato come dalla stessa si evincano divergenze rispetto ai salari definitivi del 1996 (doc. _) e, quindi anche a quelli ritenuti dalla Fondazione per il calcolo dei contributi per il 1997 (doc. _ e doc. allegati a _) occorre in questa sede procedere alle dovute correzioni degli importi dovuti a titolo di contributi sui salari effettivamente versati. Ritenuta da un lato una massa salariale di fr. 200'303 considerata dalla convenuta per il calcolo dei contributi per il 1997 (doc. _), di complessivi fr. 12'900.90 (doc. _), e accertato dall'altro che in realtà i salari effettivamente versati ai dipendenti di _____ in quell'anno furono di fr. 184'932 (doc. _), ne discende che i contributi sarebbero dovuti ammontare a fr. 11'910.90. Si deve quindi ammettere per questo anno un saldo a favore di _____ di fr. 990 (fr. 12'900.90 - fr. 11'910.90), importo che andrà quindi dedotto dal credito vantato dalla Fondazione. Pure dedotto andrà un ammontare di fr. 220 pari ai presumibili interessi maturati (e fatturati sul conto corrente dell'attore) su quest'importo negli anni 1998-2001 (per i tassi applicati cfr. doc. _). 2.11. In secondo luogo _____ ritiene errata la fatturazione operata dalla convenuta relativamente al dipendente _____, posto come la Fondazione, ammesso un grado d'invalidità dell'interessato del 30% conformemente alla decisione dell'_____ che gli ha riconosciuto un'invalidità del 30% dal 1. agosto 1993 (doc. _), nel calcolo dei contributi dovuti per il 1996 e 1997 ha operato una deduzione di coordinazione proporzionale al grado d'invalidità dell'assicurato e, quindi, del 70% soltanto. Secondo l'attore invece solo nei casi di invalidità superiori al 50% la quota di coordinamento va ridotta giusta l'art. 4 OPP2 e l'art. 22 del Regolamento (doc. _). In casu la quota andava pertanto dedotta nella sua integralità e, quindi, nella misura di fr. 23'280 per il 1996 e di fr. 23'880 per il 1997, così da ottenere salari assicurati di fr. 7'227 rispettivamente fr. 3'130.20 e, quindi, premi, inferiori a quelli effettivamente fatturati. _____ censura inoltre il salario assicurato, di fr. 30'507, ritenuto dalla Fondazione per l'anno 1997 in luogo dei fr. 27'010.20 (doc. _) effettivamente elargiti (cfr. petizione, consid. 8b). Dal canto suo la convenuta fa rilevare che il salario ritenuto per il 1997, fr. 30'507, è quello dichiarato a titolo definitivo dal datore di lavoro per il 1996 (doc. _ del 12 maggio 1997). Ritenuto come la comunicazione definitiva relativa all'anno 1997 non sia infine mai pervenuta, ha considerato lo stesso ammontare anche per il calcolo dei contributi per l'anno seguente. Quanto alla riduzione della quota di coordinamento, rimanda all'art. 2.3.7. cifra 3 del Regolamento che prevede il calcolo della rendita d'invalidità e della liberazione dal pagamento dei premi proporzionalmente al grado d'incapacità al guadagno. Ne consegue per il dipendente interessato una diminuzione in pari proporzione (30%) della quota di coordinamento. In

proposito, su richiesta della vicecancelliera, in data 3 settembre 2004 la convenuta ha precisato: " Riprendo il mio scritto del 31 agosto u.s e riferendomi al punto 4, mi permetto ancora segnalare quanto segue. In generale va precisato che la polizza LPP della _____ si divide in due parti: quella attiva e quella passiva (invalidità). Il totale della deduzione di coordinamento per le due polizze deve essere pari al 100%. Le prestazioni di invalidità della _____ vengono versate già a partire dal grado di invalidità del 25% (ciò diversamente da quanto previsto dalla legge che prevede un obbligo a partire dal 50%) Per il signor _____ la polizza invalidità presentava una deduzione di coordinamento del 30% (pari alla sua incapacità lavorativa). Di conseguenza la polizza attiva aveva una deduzione di coordinamento del 70%. _____ è stato liberato dal pagamento dei premi nella misura del 30%." (Doc. _) Ora, secondo l'art. 8 LPP, nel tenore valido nel 1993 e 1994 " Dev'essere assicurata quella parte di salario annuo tra i 22'560 franchi e i 67'680 franchi. Tale parte è detta salario coordinato". (nel 1993 e 1994 i salari determinanti erano di fr. 22'560 risp. 67'680, nel 1995 e nel 1996 di fr. 23'380 risp. 69'840, nel 1997 e 1998 di fr. 23'880 risp. 71'640) Per il cpv. 3 del medesimo disposto quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione o motivi analoghi, il salario coordinato vigente continua ad essere valido almeno fintanto che sussista l'obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare il salario giusta l'art. 324a del CO. L'assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato. L'art. 4 OPP2 (Salario coordinato di assicurati invalidi in misura del 50%) prevede che per le persone invalide in misura del 50% ai sensi della LAI gli importi limite fissati negli articoli 2,7,8 e 46 LPP sino ridotti a metà. Val la pena di osservare che questa disposizione verrà modificata, a partire dal 1. gennaio 2005 (cfr. tuttavia la cifra f delle disposizioni transitorie alla 1. revisione della LPP), come segue: " Art. 4 Salario coordinato di assicurati parzialmente invalidi Per le persone parzialmente invalide ai sensi della LAI gli importi limite fissati negli articoli 2,7 ,8 cpv. 1 e 46 LPP sono ridotti come segue: Diritto alla rendita in frazioni

Riduzione degli importi limite di una rendita intera ¼

¼ ½

½ ¾

¾

Questa norma è stata introdotta a seguito dell'introduzione, da parte della 1. revisione della LPP e con effetto dal 1. gennaio 2005, del quarto di rendita d'invalidità con un grado di invalidità del 40% e del tre quarti di rendita con un grado d'inabilità del 60% (cfr. nuovi art. 23 e art. 24 LPP). Nel suo Commento al nuovo testo dell'art. 4 OPP2 il Consiglio Federale ha esposto come l'articolo riprende il contenuto materiale dell'attuale art. 4 OPP2, ma tiene conto che la nuova LPP prevede l'erogazione di quarti e tre quarti di rendita, e, quindi, non più soltanto della prestazione intera o della mezza rendita. Nei casi di invalidità parziale, la riduzione degli importi limite deve quindi avvenire proporzionatamente al diritto alla rendita vantato dall'assicurato. Soggetti a riduzione sono di conseguenza gli importi per il salario minimo che deve essere raggiunto per l'obbligo assicurativo (art. 2 e 7 LPP), la riduzione di coordinazione e l'importo limite massimo (art. 8 LPP). Nel caso di attribuzione di una rendita parziale, gli importi limite vengono ridotti nello stesso rapporto come il diritto alla rendita. Nel caso di un quarto di rendita, per esempio, gli importi limite vengono diminuiti di un quarto. D'altra parte, per quanto concerne le norme contrattuali e regolamentari applicabili nel caso concreto, con riferimento al caso di un assicurato divenuto invalido, riprendendo essenzialmente il contenuto dell'art. 4 OPP2, l'art. 2.2. cifra 2 parte B del Regolamento (doc. _) dispone che per gli assicurati invalidi in misura del 50% ai sensi dell'AI gli importi limite sono ridotti della metà. Per la cifra 6 della medesima disposizione, quando il salario coordinato subisce una modifica le prestazioni assicurate

sono adattate alla nuova remunerazione che l'impresa indicherà alla _____ o alla fondazione, ritenuto come per la cifra 7 della medesima disposizione, l'adattamento ha luogo a condizione che l'assicurato non sia invalido. Quanto alle prestazioni d'invalidità, secondo il Regolamento vi hanno diritto le persone che sono invalide per almeno il 25% (art. 2.3.6. parte B), ritenuto che in caso d'incapacità di guadagno parziale le prestazioni sono proporzionali al grado d'incapacità al guadagno (art. 2.3.7. parte B, doc. _). Per l'art. 2.3.11 del Regolamento il rischio infortuni LAINF/AM è escluso, tranne per quanto concerne la liberazione dal pagamento delle quote (cfr. anche gli art. 4.2. e 5.8. del contratto d'assicurazione collettiva doc. _). Dalla normativa citata sopra non è deducibile una risposta chiara al quesito - oggetto della presente lite - di sapere se nel caso di un assicurato invalido nella misura del 30% la deduzione di coordinamento dal salario percepito per ottenere il guadagno assicurato determinante per il calcolo dei contributi, vada operata per intero o proporzionalmente al grado d'inabilità. Ora, tutto ben considerato, questo Tribunale è dell'avviso che la convenuta ha a ragione operato una deduzione proporzionale alla quota d'inabilità riconosciuta all'assicurato poiché solo in questo modo viene rispettato il principio cui si ispira l'art. 4 OPP2 per cui nei casi di invalidità parziale gli importi limite (art. 2, 7, 8 LPP) vanno ridotti proporzionalmente al diritto alla rendita vantato dall'assicurato. E questo coerentemente con il fatto che all'attribuzione di una invalidità parziale segue di regola una proporzionale riduzione della capacità lavorativa e, quindi, del salario percepito dall'assicurato. La riduzione deve quindi avvenire nella stessa percentuale come il diritto alla rendita medesima. A questa conclusione non può mutare il richiamo, da parte dell'attore, al tenore dell'art. 4 OPP2 (cui si rifà pure l'art. 2.2. del Regolamento) ove si consideri che questa disposizione menziona soltanto l'assicurato invalido in misura del 50% per il semplice motivo che la normativa legale attualmente in vigore prevede la concessione soltanto della mezza rendita e della prestazione intera, non invece di quarti di rendita. Qualora tuttavia, come in concreto, le disposizioni dell'istituto di previdenza prevedano la concessione di rendite d'invalidità già in presenza di gradi d'inabilità inferiori al 50%, il menzionato principio della coordinazione tra importi limite e grado d'inabilità deve essere conseguentemente rispettato. A titolo abbondanziale deve altresì essere osservato come anche l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), interpellato in proposito dall'attore (cfr. consid. 2.13), ricevute dalla Fondazione le spiegazioni e la documentazione relative al dipendente _____, non ha più ritenuto necessario un ulteriore intervento ritenendo manifestamente corretto il modo di operare dell'istituto di previdenza e in particolare la deduzione di coordinamento operata sul salario percepito (cfr. doc. _). E questo a prescindere dal fatto che, come comunicato dalla convenuta al legale dell'attore, anche operando una deduzione di coordinamento completa, considerato come i premi relativi alla parte invalida dell'assicurato sono assunti integralmente dall'istituto previdenziale (doc. _), la differenza nel conteggio dei premi sarebbe minima (cfr. doc. _). Quanto infine al salario annuo ritenuto dalla Fondazione per l'anno 1997, dagli atti risulta che l'importo ritenuto, di fr. 30'507 (doc. _), corrisponde effettivamente al salario erogato nel 1996 e annunciato alla competente Cassa di compensazione dal datore di lavoro il 15 gennaio 1997 (doc. _) e comunicato dal datore di lavoro alla Fondazione il 12 maggio 1997 (doc. _). Non risulta per contro, né del resto l'attore l'ha sostenuto, che alla convenuta sia in seguito stata notificata documentazione ulteriore attestante i salari definitivi relativi all'anno 1997. Alla convenuta non restava quindi altro che calcolare i premi dovuti sulla base dei dati in suo possesso e, quindi, sulla base di una retribuzione annua di fr. 30'507. Come è già stato esposto relativamente a tutti i dipendenti di _____ (consid. 2.10), ritenuto

tuttavia come dalla documentazione versata agli atti in corso di causa, in particolare dalla dichiarazione dei salari per l'anno 1997 inviata da _____ alla Cassa di compensazione in data 14 marzo 1998, emerge un salario versato a _____ di fr. 27'010.20 (doc. _), la Fondazione convenuta è tenuta a correggere il calcolo dei contributi dovuti anche relativamente a questo dipendente considerando un salario annuo di fr. 27'010,20 in luogo di fr. 30'507. Del saldo, a favore dell'attore, che ne risulterà, è tuttavia già stato tenuto conto nella deduzione stabilita al consid. 2.10 che precede. 2.12. _____ denuncia inoltre in via generale una ingiustificata maggiorazione di premi intervenuta a partire dall'anno 1996 (cfr. petizione, consid. 8c). La convenuta contesta tale assunto rilevando come i salari elargiti dall'attore fossero al di sotto del salario massimo LPP per cui le prestazioni erano calcolate in base ai parametri minimi previsti dalla legge (Doc. _ art. 2.5.). Questo fatto escluderebbe una maggiorazione dei premi, se non nella misura derivante dall'applicazione della nuova tariffa aggiornata sulla base delle nuove tavole sulla mortalità, ritenuto che l'aumento dei casi d'invalidità ha comportato detto aumento della tariffa (XL). Ora, in proposito questo TCA si può limitare ad osservare che, come detto sopra, il calcolo dei premi dovuti non presta il fianco a censura alcuna. Per quel che concerne l'addotta maggiorazione dei costi dal 1996 si deve comunque rilevare che a fronte di una massa salariale di fr. 176'937 nel 1995 (doc. _), nel 1996 _____ ha annunciato salari complessivi per fr. 198'037 (doc. _). A questo aumento di circa il 12% doveva quindi forzatamente seguire un aumento anche dei premi dovuti, passati di conseguenza da fr. 9'477.40 nel 1995 a fr. 14'297.10 nell'anno successivo (doc. _). L'aumento dei premi, effettivamente superiore, in proporzione, a quello salariale, è verosimilmente da attribuire alla modifica della tariffa per l'assicurazione collettiva sulla correttezza della quale non vi è motivo di dubbio, vista l'approvazione dell'autorità di sorveglianza competente (cfr. XVIII/36). Del resto le contestazioni formulate dall'attore sono avvenute, anche su questo punto, in maniera del tutto generica e non sostanziate. Basti rilevare come egli non si sia nemmeno premurato di allestire una lista dei salari versati nei vari anni e una dei contributi pretesi, così da poter documentare le proprie asserzioni. Ne discende che, ricordato nuovamente il principio per cui nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale il datore di lavoro deve sostanziare in modo preciso i motivi per cui la pretesa dell'istituto di previdenza non sarebbe fondata, le censure attoree vanno disattese (SZS 2003 pag. 501). 2.13. Quanto poi ai rimproveri mossi dall'attore alla convenuta nel senso che la stessa non diede seguito alle richieste di spiegazione dei contributi pretesi, la stessa si appalesa infondata o comunque non rilevante ove si consideri che la documentazione agli atti comprova in maniera sufficiente come i conteggi emessi dalla Fondazione e inviati all'attore, rispettivamente al suo legale (cfr. doc. _), fossero sufficientemente precisi e completi e comunque idonei a comprovare l'esattezza dei calcoli da essa effettuati (cfr. in particolare doc. _). Del resto, con riferimento alle presunte contestazioni mosse dall'attore, agli atti risultano solo le lettere del 10 dicembre 1997 dell'interessato stesso (doc. _) e 4 dicembre 1998 del suo legale (doc. _). Nessun altro scritto agli atti documenta una qualsivoglia reazione da parte di _____. D'altro canto, l'interessato si rivolse, nel corso del 1998, anche all'UFAS lamentando una mancanza d'informazione da parte della convenuta e denunciando scorrettezze nel calcolo dei premi fatturati, in generale e per quanto riguarda _____. Ne seguì una richiesta d'informazione dell'UFAS alla convenuta, la quale vi diede seguito in data 3 giugno 1998 mediante invio delle chiarificazioni e della documentazione richieste (doc. _). Dagli atti non figura ulteriore corrispondenza intercorsa con l'UFAS per cui vi è da presumere che l'ufficio

federale non ravvisò nessuna irregolarità e non ritenne quindi opportuno ulteriori verifiche. Né del resto l'attore sostiene in questa sede altrimenti. 2.14. Riguardo infine alla ulteriori, non sempre chiare e poco circostanziate critiche mosse dalla convenuta in punto al calcolo dei contributi, già si è detto che sulla base delle notifiche di salario e relative modifiche comunicate alla Fondazione da parte del datore di lavoro, come pure dalle liste dei salari comunicate alla competente Cassa di compensazione, la Fondazione risulta aver correttamente proceduto alla determinazione dei salari coordinati ed alla quantificazione dei relativi contributi complessivamente dovuti per ogni dipendente negli anni oggetto di contestazione. Privo di pertinenza è d'altra parte il riferimento all'istituto di previdenza cui è affiliato attualmente _____, il quale, a dire dell'interessato, fatturerebbe premi sensibilmente minori di quelli pretesi dalla convenuta. In proposito basti in effetti rammentare che, come è stato esposto al consid. 2.7. che precede, gli istituti di previdenza sono liberi di strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione (art. 49 cpv. 1 LPP). Richiamato il principio dell'equivalenza (cfr. anche l'art. 65 cpv. 1 e 2 LPP), l'entità dei contributi può quindi variare sensibilmente da un istituto di previdenza ad un altro ritenuto tuttavia come a tale differenza corrisponderà pure inevitabilmente una variazione nelle prestazioni, le quali sono direttamente influenzate dalle entrate dell'istituto di previdenza (cfr. in proposito J. Brühwiler, Beitragsbemessung in der obligatorischen beruflichen Vorsorge nach BVG, insb. Zusatzbeiträge für die Finanzierung des BVG-Mindestzinses und des BVG-Umwanlungssatzes, in SZS 2003 p. 319segg, in particolare 323-327). In realtà ancora una volta deve ribadito che l'attore non ha precisato in cosa esattamente consisterebbero le lacune nei calcoli operati dalla convenuta, limitandosi a ripetutamente chiedere l'erezione di una perizia. In proposito, si ricorda che il diritto delle parti di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. - che include tra l'altro anche il diritto di fornire prove rilevanti riguardanti fatti giuridicamente determinanti (cfr. DTF 127 I 56 e 126 V 130) - si riferisce unicamente ai fatti giuridicamente determinanti e presuppone che i fatti da dimostrare vadano sostanziati in maniera sufficiente e indicati in maniera completa al fine di poter assumere le prove necessarie (cfr. DTF 127 III 368; STFA del 11 dicembre 2002 in re S., B 21/02 citata in SZS 2003 pag. 501). D'altra parte, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, nell'ambito delle assicurazioni sociali, si applica il principio indagatorio (SVR 1998 UV Nr. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b), secondo cui incombe all'autorità - che non è vincolata né alle dichiarazioni né alle richieste di prova delle parti - stabilire i fatti rilevanti ai fini del giudizio. Alle parti incombe tuttavia l'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti (SVR 1998 UV Nr. 1 e giurisprudenza ivi citata; DTF 121 V 210 consid. 6c; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 340). In particolare è imposto loro l'obbligo di motivare in relazione a quei fatti, su cui fondano le presunte pretese (SZS 1989 p. 92). L'obbligo di collaborare riveste inoltre particolare importanza nel caso in cui, senza l'aiuto della parte interessata, i fatti non possono essere accertati (Locher, op. cit., p. 341). Quindi, se una parte rifiuta la necessaria e ammissibile collaborazione, l'autorità può decidere in base agli atti e dovrà sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 n. 57 p. 164; RAMI 1993 p. 158; DTF 117 V 264 e 108 V 230 consid. 2; Locher, op. cit. p. 341). Inoltre, per un principio giurisprudenziale consolidato, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2

d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dalla CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292). Nel caso in esame l'attore ha più volte chiesto l'erezione di una perizia in modo generico senza tuttavia sostanziare in modo dettagliato e preciso i fatti da provare rispettivamente il motivo per cui la richiesta di contributi sarebbe ingiustificata o errata (cfr. XX). Con riferimento alla richiesta di perizia ha ripetutamente affermato che tale prova dovrebbe "ricostruire la corretta entità dei contributi da fatturare all'attore" (petizione consid. 8) rispettivamente "atta alla ricostruzione contabile della corretta entità dei contributi assicurativi da addebitare" (VII, XI, XX, XXVII). In questo senso l'interessato ha contestato la correttezza del credito contributivo solo in modo generico non quantificando né motivando le sue censure e senza esporre concretamente quali elementi di calcolo sarebbero a suo avviso sbagliati (cfr. da ultimo XXVII). E questo malgrado ciò gli sia stato espressamente chiesto in corso di causa dal giudice delegato e dalla vicecancelliera. In queste condizioni, l'attore non ha fatto fronte in modo completo al suo obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti rilevanti per il giudizio. La richiesta di perizia si fonda pertanto su contestazioni non sufficientemente sostanziate e, richiamato altresì il principio dell'economia processuale, non può che essere respinta ove altresì si ricordi che una prova peritale (oltretutto di presumibili ingenti costi che peraltro nel presente caso sarebbero a carico dello Stato) non deve e non può supplire ad una carenza della parte in causa nel sostanziare e precisare le proprie allegazioni. Del resto, già è stato ampiamente illustrato come il TCA non dispone di alcun elemento atto a mettere in dubbio la conformità alla LPP e al regolamento dei dati posti alla base del calcolo dei contributi per cui, già sulla base di una valutazione anticipata delle prove, ritiene superflua l'assunzione di ulteriori mezzi probatori. Di conseguenza il datore di lavoro dev'essere condannato a versare i contributi previdenziali chiesti con la procedura esecutiva promossa dalla convenuta, fatta salva la deduzione stabilita al consid. 2.10. 2.15. A proposito infine della richiesta della convenuta di assumere quale teste la signora _____ al fine di chiarire le richieste di chiarimento formulate dall'attore alla convenuta (cfr. VII) si rileva che, come detto al consid. 2.13., la documentazione agli atti risulta già esaustiva con riferimento alla lamentata denuncia di richieste di informazioni alla fondazione convenuta. Ma a prescindere da tale circostanza, tale circostanza non appare di rilievo ai fini del contendere. Inoltre, la documentazione prodotta agli atti dall'attrice è sufficiente per stabilire i dati posti e da porre alla base del calcolo dei contributi previdenziali dovuti alla convenuta. Parte della documentazione è del resto stata sottoscritta dallo stesso datore di lavoro. A quest'ultimo è inoltre stato chiesto di precisare in che misura i dati posti alla base del calcolo dei contributi sarebbero errati. Egli non ha tuttavia ritenuto necessario dar seguito alla richiesta in modo adeguato. In tali circostanze l'assunzione della teste non è necessaria ai fini dell'esito della vertenza (sul cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, cfr. fra le tante DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 120 Ib 229). 2.16. Da quanto precede, riservata la correzione relativa all'anno 1997 e di cui al consid. 2. 10, la petizione non può che essere respinta. Ritenuto come le spese fatturate dalla convenuta risultano giustificate e conformi al regolamento, così come gli interessi addebitati sul conto corrente (art. 66 cpv. 2 LPP e 104 CO) - che non sono del resto stati contestati, né prima

dell'inoltro della presente causa, segnatamente al ricevimento degli estratti conto - doc. _- , né nel corso della stessa, né nel loro principio né nel loro ammontare (cfr. la petizione, doc. _- consid. 10; sulla liceità della pattuizione di un interesse moratorio più elevato di quello legale per atti concludenti - art. 1 CO - cfr. SZS 1990 p. 162) - l'attore è tenuto al pagamento di complessivi fr. 20'849.85 (fr. 22'059.85 - fr. 990 - fr. 220) oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2002. 2.17. Per quel che riguarda invece l'addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell'articolo 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in materia di LPP dell'11 luglio 1984, la procedura è di principio gratuita. Non si prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato. 2.18. Il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti. Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni precederlo. Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborse e delle spese di patrocinio". Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra citate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere ingiustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49). In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa. L'assicuratore che vinca la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992 pag. 164). Visto quanto sopra alla parte vincente non possono essere assegnate ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.